C. I. P.A.

CONFEDERAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI E ARTISTI 00147 ROMA – VIA CRISTOFORO COLOMBO, 177

STATUTO

APPROVATO IN SEGUITO ALLE MODIFICHE DECISE DALLA ASSEMBLEA DEI SOCI C. I. P.A. TENUTASI IN ROMA IL GIORNO 25 MAGGIO 2022

SEDE LEGALE

00147 ROMA – VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 177

SOMMARIO

- Costituzione Scopi e Finalità sede Art.1-2-3-4-5
 - Organi Confederali Art.6
 - Assemblea Confederale Art.7-8-9-10-11
 - Il Presidente Confederale Art. 12
 - Il Vice Presidente Confederale Art.13
 - Il Segretario Generale Confederale Art. 14
 - Il Tesoriere Confederale Art. 15
- La Giunta Esecutiva Confederale Art. 16 17 18
 - Il Collegio dei Probiviri Art. 19
 - Delegazioni Regionali Art.20
 - Il Patrimonio Art.21
 - Modifiche Statutarie Art.22
 - Clausola Compromissoria Art.23
 - Norme di Rinvio Art.24

STATUTO

CONFEDERAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI E ARTISTI

Art. 1

COSTITUZIONE – SCOPI E FINALITÀ - SEDE

La Confederazione Italiana Professionisti e Artisti (C.I.P.A.) fondata nell'anno 1948 a Firenze, è costituita da Associazioni di professionisti e artisti, Associazioni Sindacali – Datoriali, da loro raggruppamenti (Federazioni) e da organizzazioni similari e culturali, nonché da persone fisiche portatrici di interessi diffusi o, comunque, meritevoli di tutela, categorie tutte preventivamente riconosciute nelle su citate caratteristiche dalla Giunta Esecutiva della CIPA. Possono farvi parte, inoltre, anche singoli operatori professionali, artistici e culturali.

Tutti i soggetti aderenti alla Confederazione sono dotati di propria autonomia funzionale e finanziaria, distinta da quella della CIPA.

Per aderire alla Confederazione CIPA, i legali rappresentanti delle Associazioni di cui sopra, ovvero le persone fisiche, portatrici di interessi diffusi, dovranno presentare domanda di adesione, da redigere per iscritto, rivolta alla Confederazione CIPA e dovranno produrre la seguente documentazione:

PERSONE FISICHE

- 1) Attestato di iscrizione al proprio Albo Professionale. In caso di inesistenza di albo professionale, autocertificazione che attesti di essere portatori di interessi diffusi;
- 2) Autocertificazione dalla quale non risultano esserci carichi pendenti penali e dalla quale non risultano condanne penali per delitti dolosi;
- 3) Due foto formato fototessera;

<u>CONFEDERAZIONI - SOCIETA' – ASSOCIAZIONI</u>

- 1) Copia Statuto ed Atto Costitutivo, attestanti i poteri dei legali rappresentanti;
- 2) Eventuali Patti parasociali sussistenti tra i soci;
- 3) Copia delibera dell'Organo competente relativa alla domanda di adesione;
- 4) Elenco dei loro soci.

I soci CIPA si suddividono in Tre categorie:

SOCI ORDINARI

Sono tali quelli che risultano iscritti nel libro dei Soci della Confederazione CIPA attivi e quotizzanti, con diritto di voto nell'Assemblea Confederale;

SOCI ONORARI

Sono tali gli ex Presidenti della Confederazione e coloro i quali verranno nominati dall'Assemblea della Confederazione CIPA per particolari benemerenze di cui si sono resi meritevoli nella società civile. I Soci Onorari non potranno partecipare alle Assemblee Confederali (ad eccezione degli ex Presidenti della Confederazione) e non vi hanno diritto di voto;

SOCI SOSTENITORI

Sono tali tutti coloro che vorranno aderire alla Confederazione CIPA, condividendone i principi e volendola sostenere finanziariamente. Tale categoria di soci non può partecipare alle Assemblee della Confederazione e non ha diritto di voto.

SEDE

- La Confederazione ha sede legale, in Roma, In Via Cristoforo Colombo, n. 177.

ART. 2

RAPPRESENTANZA ESTERNA

La Confederazione CIPA, nell'esercizio della propria attività, ha la rappresentanza, nei rapporti esterni con gli Enti e le Pubbliche amministrazioni con le quali si relaziona, di tutti i propri soci iscritti.

ART. 3

ACCORDI CON ENTI

La Confederazione é apartitica. Può intessere relazioni, sia nel campo nazionale come in quello internazionale, con organizzazioni che abbiano interessi affini. Tali relazioni dovranno essere regolate da appositi accordi sottoscritti dalle parti.

ART. 4

FINALITA'

La Confederazione persegue le seguenti finalità:

- a) concorrere alla tutela delle libere professioni e dell'attività artistica per valorizzarne le funzioni nella vita sociale;
- b) promuovere iniziative dirette ad assicurare l'assistenza sociale, datoriale- sindacale, tecnica e giuridica a favore dei propri iscritti.

ART. 5

La Confederazione per il raggiungimento dei suoi scopi può costituire centri ed enti di assistenza datoriali e sindacali, sociali e professionali e può partecipare, in qualità di soci, a enti bilaterali.

La Confederazione può costituire commissioni e comitati di studio per concorrere alla soluzione di problemi professionali, economici, sociali, datoriali e sindacali di interesse nazionale e locale delle categorie dalla stessa rappresentate.

ART. 6

ORGANI CONFEDERALI

Gli organi della Confederazione sono:

- a) Assemblea Confederale degli Associati;
- b) Presidente Nazionale Confederale;
- c) Vicepresidente Nazionale Confederale;
- d) Segretario Confederale;
- e) Tesoriere Confederale;
- f) Giunta Esecutiva Confederale;
- g) Collegio dei Probiviri;
- h) Delegazioni Regionali.

ART.7

ASSEMBLEA CONFEDERALE

L' Assemblea Confederale è composta dai legali rappresentanti delle organizzazioni professionali, artistiche e culturali, oltre ai rappresentanti dei gruppi di studio aderenti e alle persone fisiche ritenute portatrici di interessi diffusi.

Costoro rivestono la qualifica di soci ordinari, presenti nei libri sociali e hanno diritto di voto nell'Assemblea Confederale.

ART. 8

COSTITUZIONE, COMPITI E MAGGIORANZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale Confederale.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno, entro il 30 Giugno, per l'approvazione della relazione annuale del Presidente, contenente anche il conto economico, ogni 4 anni per l'elezione del Presidente Nazionale e dei membri del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente Nazionale Confederale o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente Nazionale Confederale. Si riunisce, altresì, in via straordinaria quando ne faccia richiesta la Giunta esecutiva o, comunque, quando la richiesta viene avanzata dalla metà dei soci ordinari CIPA.

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei soci ordinari;
- b) in seconda convocazione (e cioè trascorse almeno dodici ore da quella indicata sulla prima convocazione), quando sia presente almeno un quarto dei soci ordinari.

Il Presidente stabilisce le modalità delle votazioni, salvo che l'Assemblea non disponga diversamente.

Ogni organizzazione aderente a CIPA (professionale, artistica e culturale, persone fisiche ritenute portatrici di interessi diffusi o meritevoli di tutela), nella loro qualità di soci ordinari, hanno diritto ad un unico voto. E' ammessa una sola delega in favore di altro associato con diritto di voto. Salvo quanto stabilito dal successivo art. 22 del presente Statuto per le delibere di modifica e liquidazione dell'Associazione, le delibere dell'associazione sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

ART. 9

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea può essere convocata a mezzo di raccomandata a/r o a mezzo e-mail, agli indirizzi risultanti nel Libro dei soci, spediti almeno 7 giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante avviso telegrafico, telefax o e-mail spedito almeno 5 giorni prima.

Gli avvisi debbono contenere data, luogo e ora della riunione e i punti all'ordine del giorno da trattare.

ART. 10

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea all'inizio dei suoi lavori, su invito del Presidente Confederale, nomina il suo Presidente e il segretario.

Costoro, dopo aver verificato la regolarità delle convocazioni, la qualifica dei presenti, il loro diritto a partecipare all'Assemblea e a poter esercitare il proprio diritto di voto, danno inizio ai lavori dell'Assemblea.

Il segretario redige apposito verbale dei lavori che, in chiusura degli stessi, verrà da lui sottoscritto, unitamente al Presidente dell'Assemblea.

ART. 11

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) la ratifica dell'azione associativa svolta dal Presidente Nazionale Confederale e dalla Giunta Esecutiva;
- b) l'elezione del Presidente Nazionale Confederale e quella dei membri del Collegio dei Probiviri (nomina del Presidente del Collegio dei probiviri e nomina dei membri effettivi e supplenti);
- c) la nomina dei soci onorari, scelti tra i professionisti e artisti, con il criterio dell'apprezzata attività da essi svolta nel campo sociale, culturale ed artistico. Ad eccezione degli ex presidenti onorari, costoro non possono partecipare alle Assemblee. Tutti i soci onorari non hanno diritto di voto nelle Assemblee, nè obbligo di pagamento delle quote associative;
- d) approvare proposte e/o modifiche statutarie e lo scioglimento e la liquidazione della Confederazione.

ART.12

IL PRESIDENTE CONFEDERALE

Il Presidente Confederale ha rappresenta legale esterna della Confederazione. Rappresenta la CIPA presso tutti gli enti, le pubbliche amministrazioni e qualunque organismo esterno, ivi compresi gli enti bilaterali ai quali CIPA ha aderito, salvo il potere di delega. Il Presidente Confederale riferisce costantemente, sulla sua attività alla Giunta esecutiva della CIPA

Una volta l'anno, il Presidente riferisce con una propria relazione, nell'Assemblea ordinaria, ai soci ordinari CIPA.

Il Presidente Confederale ha la rappresentanza, in giudizio, attiva e passiva della Confederazione CIPA..

Egli convoca e presiede le riunioni della Giunta Esecutiva CIPA.

Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

Può delegare, con apposita determina, i propri poteri al Vicepresidente.

Tutti gli ex Presidenti Confederali, una volta cessati dalla carica, acquisiscono la qualifica di socio onorario della CIPA. È escluso il loro diritto di voto nelle assemblee e non hanno l'obbligo di pagamento della quota associativa.

Il Presidente Confederale dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente Nazionale nomina e/o revoca il Vicepresidente Nazionale, il Segretario Confederale Generale ed il Tesoriere, nonché i Delegati Regionali, i membri di CIPA in Confprofessioni e negli Enti Bilaterali e nelle Loro Assemblee e negli Enti e nelle società Partecipate, nonché i delegati CIPA nella rappresentanza datoriale-sindacale nella contrattazione collettiva e nelle commissioni di lavoro per il rinnovo dei CCNL di categoria.

Nei casi di impedimento, di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziale, i poteri di rappresentanza legale, di sottoscrizione atti, di nomina e revoca degli organi assembleari, amministrativi e di gestione esterni (Enti bilaterali) del Presidente Confederale sono attribuiti, dallo stesso al Vicepresidente Confederale.

ART.13

IL VICEPRESIDENTE CONFEDERALE

Il Vicepresidente Nazionale Confederale è nominato dal Presidente Nazionale Confederale di CIPA.

Dura in carica 4 anni è può essere rieletto. Può essere revocato dal Presidente in ogni momento.

E' membro effettivo, con diritto di voto, nella Giunta esecutiva Confederale.

Sostituisce il Presidente, su delega di quest'ultimo, nei compiti e nelle funzioni attribuite al Presidente CIPA dall'Atto Costitutivo e/o dallo Statuto della Confederazione.

ART.14

IL SEGRETARIO CONFEDERALE

Il Segretario è nominato dal Presidente Nazionale Confederale.

Dura in carica 4 anni e può essere rieletto. Può essere revocato dal Presidente Confederale in ogni momento.

E' membro effettivo, con diritto di voto, della Giunta Esecutiva Confederale.

Svolge azione di tenuta dei libri sociali e dei verbali dell'Assemblea dei soci e della Giunta esecutiva.

ART. 15

IL TESORIERE CONFEDERALE

Il Tesoriere Confederale è nominato dal Presidente CIPA.

Dura in carica 4 anni e può essere rieletto.

Può essere revocato dal Presidente CIPA in ogni momento.

E' membro effettivo, con diritto di voto, della Giunta esecutiva.

Egli custodisce il patrimonio dell'Associazione curando la tenuta dei resoconti contabili.

LA GIUNTA ESECUTIVA CONFEDERALE

La Giunta Esecutiva è composta:

- a) dal Presidente Confederale;
- b) dal Vicepresidente Confederale;
- c) dal Segretario Generale Confederale;
- d) dal Tesoriere Confederale.

ART. 17

COMPITI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è l'organo gestionale della Confederazione.

La Giunta ha le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea;
- b) la Giunta Confederale ha la gestione dell'attività e del patrimonio Confederale. Fornisce annualmente al Presidente, almeno trenta giorni prima del termine fissato per la convocazione dell'Assemblea Confederale Annuale dei soci, i dati economici da inserire nella sua relazione annuale;
- c) vigila sul funzionamento delle delegazioni regionali;
- d) determina il contributo associativo annuo a carico degli associati, da corrispondersi entro il 31 Maggio di ogni anno. Determina, altresì, il contributo d'adesione per acquisire la qualità di socio nella C.I.P.A;
- e) promuove convegni, nomina commissioni e comitati di lavoro;
- f) La Giunta Esecutiva ha la facoltà di provvedere alla nomina dei nuovi soci e dei Consulenti esterni alla Confederazione.
- g) Ha, inoltre, il potere di escludere dall'Associazione i soci morosi, nel pagamento della quota associativa, da oltre un anno.

ART. 18

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente Nazionale Confederale e, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, ogni volta che si riterrà opportuno con lettera raccomandata, email o telefax da inoltrarsi con l'ordine dei lavori, almeno 5 giorni prima dalla data fissata per la riunione.

In caso di urgenza con telegramma, telefax o e-mail, da inviarsi almeno un giorno prima della data fissata per la riunione.

La Giunta può essere anche convocata in ogni tempo su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

Le riunioni della Giunta possono svolgersi anche in videoconferenza.

Per la validità delle delibere della Giunta è necessaria la presenza di almeno due membri.

Le delibere richiedono per la loro validità il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente Confederale.

In ogni riunione della Giunta, dovrà essere nominato dai partecipanti un segretario. Quest'ultimo avrà il compito di redigere il verbale dei lavori e delle delibere assunte.

ART. 19

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, tutti nominati dalla Assemblea Confederale.

L'Assemblea Confederale nomina anche il Presidente del Collegio.

La durata del Collegio è di quattro anni.

In caso di decesso, espulsione o recesso di uno o più dei membri effettivi del Collegio, vige il criterio della cooptazione del membro supplente più anziano.

Ciò vale anche in caso di decesso, espulsione o recesso del Presidente del Collegio.

Il Collegio interviene su richiesta del Presidente Confederale, della Giunta Esecutiva, ovvero su ricorso dei soci ordinari ed onorari.

Il Collegio ha funzioni decisionali, disciplinari e di contemperamento di conflitti tra i soci e gli Organi sociali e tra gli Organi sociali tra di loro, per ogni questione riguardante l'interpretazione e l'applicazione delle norme statutarie.

Ha poteri sanzionatori in ordine alla violazione dei principi ispiratori della Confederazione CIPA. Il Collegio, previa istruttoria e assicurando sempre il diritto di difesa dell'incolpato, nell'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti degli associati, seguendo il criterio della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità delle condotte censurate, potrà irrogare le seguenti sanzioni:

- 1) censura scritta;
- 2) sospensione da uno a sei mesi dal partecipare all'attività associativa;
- 3) espulsione dalla C.I.P.A.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica confederale.

DELEGAZIONI REGIONALI

Sono istituite, su tutto il territorio nazionale, le Delegazioni Regionali della CIPA, con il compito di assicurare le funzioni della Associazione a livello periferico, anche nei rapporti regionali con Confprofessioni e nella partecipazione alla contrattazione sindacale-datoriale regionale.

I Delegati sono nominati dal Presidente Nazionale Confederale e possono essere revocati da questi in ogni tempo.

ART. 21

PATRIMONIO

Il patrimonio della Associazione è costituito dalle quote associative e dagli emolumenti e rimborsi che pervengono dagli Enti cui partecipa la Cipa, dai beni mobili della Associazione stessa e dalle donazioni dei soci sostenitori o dei terzi.

Il contributo associativo è fissato, discrezionalmente, dalla Giunta Esecutiva di anno in anno e dovrà essere versato entro il 31 Maggio di ogni anno.

In caso di morosità del socio ordinario, per una annualità, questi perde ogni diritto confederale e potrà essere espulso dalla Confederazione, qualora non regolarizzi la sua posizione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza annuale indicata.

In caso di recesso od esclusione, per qualsiasi causa, dalla Associazione, il socio escluso perde ogni diritto sul patrimonio della CIPA.

ART.22

MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dall' Assemblea Confederale, con la partecipazione della maggioranza dei soci ordinari e con il voto favorevole della maggioranza dei soci ordinari presenti.

Per lo scioglimento della Associazione la delibera deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi dei soci ordinari.

Il Collegio dei liquidatori, nominati con maggioranza semplice, provvede alla destinazione delle attività nette patrimoniali, secondo i poteri che gli saranno attribuiti dall'Assemblea Confederale e dalla Legge.

ART. 23

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia insorta tra i soci, ovvero tra questi ultimi e gli Organi CIPA, tra gli Organi della Confederazione tra di loro (ad esclusione di quelle che riguardano gli Organi e il Collegio dei Probiviri), vertenti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Statuto, va deferita preventivamente al Collegio dei Probiviri della CIPA.

Le decisioni del Collegio potranno essere impugnate dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente.

ART. 24

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto si rinvia alla normativa del codice civile o alle vigenti Leggi in materia.